

Reg. UFW n. 281 del 06/06/2023

OGGETTO: Benefici di natura assistenziale e sociale: Sussidi Anno 2021

1. Premessa

Il Contratto Collettivo Integrativo che disciplina il Piano di Welfare applicato ai dipendenti del CNR per l'anno 2021 prevede la concessione, da parte dell'Ente, di diverse tipologie di benefici assistenziali e sociali a favore dei dipendenti, tra cui i sussidi ordinari e speciali.

Poiché ai fini della redazione delle graduatorie e per la determinazione degli importi da erogare al personale è prevista l'applicazione del criterio dell'ISEE, tutti i dipendenti interessati a presentare domande di sussidio per l'anno 2021 dovranno dotarsi dell'**ISEE ordinario 2023**. Le graduatorie saranno redatte attraverso il parametro dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Presupposti per l'erogazione dei sussidi ordinari/speciali ed aventi diritto

In applicazione del vigente CCNI, i sussidi potranno essere concessi in presenza di comprovate spese straordinarie che hanno gravato il bilancio familiare del dipendente causate da documentate e gravi situazioni di necessità, dovute a motivi di salute o danni subiti da gravi eventi.

I sussidi CNR saranno concessi, previa presentazione di apposita domanda, al dipendente che compri il sostenimento di spese riguardanti, oltre che sé stesso, il coniuge/convivente ed i figli fiscalmente a carico (siano essi presenti o meno nella DSU del nucleo familiare del dipendente ai fini ISEE). Questi soggetti sono definiti d'ora in poi "beneficiari".

Sussidi Ordinari

Le tipologie di spese per le quali può essere richiesta l'erogazione del sussidio ordinario riguardano:

1. Spese funerarie sostenute da un componente del nucleo familiare per il decesso del dipendente e/o sostenute dal dipendente per il decesso di un altro beneficiario del suo nucleo familiare e/o di un genitore **del dipendente**;
2. Spese medico-sanitarie riguardanti uno o più beneficiari del nucleo familiare del dipendente, **ad esclusione di scontrini fiscali e/o ricevute per acquisto di medicinali, dispositivi medici di ogni genere anche se prescritti, materassi e/o guanciali ortopedici** (sono escluse anche le spese veterinarie);
3. Spese per trasloco del dipendente presso una nuova abitazione di residenza, escluse le spese per il trasporto di mobili da/per depositi.

Il dipendente potrà presentare **una sola domanda di sussidio ordinario**, indipendentemente da quanti e quali componenti il nucleo familiare abbiano usufruito delle prestazioni e/o sostenuto le

relative spese e indipendentemente dalla tipologia delle spese che rientrano nei sussidi ordinari.

L'**importo minimo** delle spese rendicontabili dal nucleo familiare è di **250,00 euro**, mentre l'**importo massimo** è pari al **prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei beneficiari** del nucleo familiare del dipendente.

Stante le regole descritte si precisa che:

- ai dipendenti che non hanno aderito alla polizza sanitaria dell'Ente è garantito l'accesso prioritario al sussidio ordinario, ove contempra spese sanitarie, fino all'importo corrispondente al premio assicurativo annuale che il CNR avrebbe versato in caso di adesione (euro 279,83). Per la quota di spese eccedente tale importo, la domanda verrà inserita nella graduatoria redatta con i criteri che si indicheranno al successivo paragrafo n. 5;
- i dipendenti (e relativi familiari) aderenti alla polizza sanitaria dell'Ente potranno indicare nella domanda di sussidio esclusivamente le spese sanitarie sostenute e non rimborsate/rimborsabili dalla compagnia assicurativa. Come di consueto, **non potranno essere richiesti sussidi per spese coperte dalla polizza sanitaria per le quali non si sia attivata la procedura di rimborso da parte della compagnia assicurativa.**

Il mancato rimborso, da parte della compagnia assicurativa, delle spese sanitarie inserite nella domanda di sussidio dovrà essere comprovato da apposita attestazione della compagnia stessa.

Sussidi speciali

Per sussidi speciali si intendono quelli richiesti a seguito del verificarsi di spese straordinarie relative ad eventi eccezionali legati a gravi e documentati motivi di salute o ad eventi calamitosi ed eccezionali che comportano danni materiali a beni di proprietà o in uso al dipendente accertati da autorità competenti, **esclusi i furti**. Quanto alla prima fattispecie, a puro titolo di esempio, si citano le malattie oncologiche certificate, malattie gravi e invalidanti certificate come autismo, sclerosi multipla, ecc., spese odontoiatriche conseguenti e correlate a malattie oncologiche certificate, situazioni medico chirurgiche, urgenti e certificate.

La domanda di sussidio speciale potrà essere presentata dal dipendente per spese riguardanti uno o più beneficiari del suo nucleo familiare.

Alle domande di sussidio speciale dovranno essere allegare tutte le certificazioni necessarie per una completa valutazione degli stati di salute e dell'eccezionalità degli eventi.

3. Modalità di presentazione delle domande

Come consuetudine, le domande di sussidio dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso l'accesso al sistema Servizi in linea per il Personale (SIPER) <https://siper.cnr.it>, alla voce "Sussidi".

Le domande di sussidio dovranno essere inserite in SIPER **entro le 23.59 del 31 Luglio 2023.**

Si consiglia vivamente di verificare la correttezza della composizione del nucleo familiare indicato nella scheda anagrafica di SIPER e di inserire i dati relativi alla dichiarazione ISEE ordinario



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Gestione delle Risorse
Unità Formazione e Welfare

2023 in suo possesso nell'apposita maschera **Area Retributiva e Fiscale - sezione ISEE.**

In assenza di un ISEE ORDINARIO 2023 confermato alla data di scadenza delle domande (31 Luglio 2023), verrà considerato d'ufficio come appartenente alla fascia più alta prevista dal vigente CCNI.

L'anagrafica degli ISEE è centralizzata, pertanto l'inserimento relativo alla dichiarazione ISEE ordinario 2023 in SIPER è richiesto una sola volta per anno di riferimento.

E' vivamente consigliato l'inserimento dell'ISEE ORDINARIO 2023 anche per le domande di sussidio speciale nonostante, per queste categorie di sussidio, il vigente CCNI non preveda l'utilizzo del criterio dell'ISEE né per la redazione della graduatoria, né per la determinazione dell'importo del contributo. In assenza dei requisiti per l'accesso ai sussidi speciali, infatti, l'Unità Formazione e Welfare potrà modificare d'ufficio la tipologia di sussidio trasformando le domande di sussidio speciale in sussidio ordinario, per le quali l'ISEE 2023 è indispensabile per beneficiare del contributo.

In funzione di una specifica abilitazione rilasciata dall'INPS al CNR, in quanto Ente erogante sussidi e contributi economici al proprio personale, l'amministrazione potrà verificare a campione gli indicatori ISEE autocertificati dai dipendenti in sede di presentazione delle domande di sussidio.

Tutto quanto indicato nella domanda è dichiarato dal dipendente ai sensi degli artt. 46 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*) e 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) del DPR n. 445 del 28/12/2000.

L'Amministrazione CNR si riserva la facoltà di effettuare il controllo, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati, ivi inclusi i valori ISEE indicati in SIPER.

Al fine di agevolare l'inserimento della domanda e della documentazione da allegare, in formato PDF, precisiamo quanto segue:

- per quanto riguarda le spese funerarie, occorrerà allegare alla domanda il certificato (o altro documento) che attesta la data del decesso ed altro certificato (o autocertificazione) che attesta il grado di parentela con il dipendente;
- per quanto riguarda le spese mediche:
 - occorrerà inserire i documenti (fatture o ricevute fiscali) attestanti il sostenimento delle spese da parte del dipendente o di altro beneficiario. I documenti allegati devono essere leggibili in tutte le sue parti (si raccomanda di non scansionare i documenti parzialmente coperti da scontrini o ricevute di pagamento);
 - deve essere sempre evidente il codice fiscale del soggetto che usufruisce della prestazione, anche se minorenni;
 - in caso di spese per acquisto di dispositivi ortopedici e/o prestazioni riguardanti trattamenti sanitari (per esempio ortopedici o termali) occorre inserire anche le prescrizioni mediche che li richiedono;
 - occorrerà inserire il prospetto di liquidazione delle spese mediche, anche se rimborsate parzialmente, dalla compagnia assicurativa RBM. Il documento è scaricabile dall'area



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Gestione delle Risorse
Unità Formazione e Welfare

- personale del portale RBM (in particolare nella sezione Le mie pratiche – Vedi tutte le pratiche – Dettaglio prestazione – Prospetto di liquidazione);
 - in caso di fatture per prestazioni sanitarie non rimborsate da RBM occorrerà allegare, nello stesso PDF della fattura, anche il Prospetto di Liquidazione inerente la medesima prestazione (scaricabile dal portale RBM);
 - alle fatture relative a prestazioni rimborsabili dalla Compagnia assicurativa RBM per le quali il dipendente non allega il Prospetto di Liquidazione già indicato sarà applicata d'ufficio la franchigia;
 - allo stesso modo non saranno rimborsati i ticket per prestazioni sanitarie erogate da strutture del Servizio Sanitario Nazionale per i quali non si dimostri il mancato rimborso da parte di RBM;
- per ciò che concerne le spese di trasloco, i documenti di spesa (fatture o ricevute fiscali) devono essere corredati da una autocertificazione che attesta la residenza (o il domicilio) del dipendente.

Saranno prese in considerazione solo le domande in stato CONFERMATO.

4. Determinazione dell'importo del beneficio da erogare per sussidi ordinari e speciali

Come già indicato al paragrafo n. 2, la richiesta di sussidio ordinario potrà essere presentata dal dipendente solo in presenza di spese complessivamente sostenute dal nucleo familiare nell'anno 2021 di importo pari o superiore a 250,00 euro. Il limite massimo di spese rendicontabili è invece costituito dal prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei beneficiari appartenenti al nucleo familiare del dipendente (ad esempio, per un nucleo familiare con tre beneficiari il massimo di spese rendicontabili sarà di 3.000,00 euro).

Il contributo massimo erogabile per ogni singola domanda di sussidio ordinario è pari al 50% delle spese sostenute e documentate (al lordo delle trattenute).

L'importo effettivo del beneficio/sussidio è determinato in misura percentuale rispetto alla fascia di indicatore ISEE del nucleo familiare del dipendente, al fine di agevolare i dipendenti con una situazione reddituale complessiva inferiore, come indicato nella seguente tabella:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale applicata al valore massimo del contributo
Fino a € 24.000,00	100%
Da € 24.000,01 a € 48.000,00	90%
Da € 48.000,01 a € 56.000,00	80%
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	65%
Da € 72.000,01 a € 100.000,00	50%
Oltre € 100.000,01 (o in caso di mancata presentazione di ISEE)	0%

Come previsto all'art. 10, comma 1, del CCNI vigente in materia di Welfare, i sussidi speciali per la contribuzione alle spese di cui all'art. 5, comma 2, lettere A, B, D ed E del medesimo CCNI saranno riconosciuti senza l'abbattimento delle spese del 50% previsto per i sussidi ordinari e non

verranno riparametrati in funzione dell'ISEE familiare, bensì erogati per intero, nei limiti degli importi previsti dalla contrattazione integrativa.

5. Criteri per la redazione delle graduatorie

Tenuto conto della quantificazione complessiva del Fondo benefici dell'anno 2021 nonché della disponibilità finanziaria della categoria Sussidi, l'erogazione dei sussidi verrà effettuata, come di consueto, dando priorità ai sussidi speciali e successivamente mediante una graduatoria redatta in funzione dell'indicatore familiare ISEE ordinario del dipendente richiedente.

I sussidi ordinari saranno erogati **fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie**.

Sia per i sussidi ordinari che per i sussidi speciali, il contributo sarà erogato in un'unica soluzione sugli emolumenti spettanti al dipendente ed è soggetto a tassazione secondo la normativa fiscale e previdenziale vigente.

Per informazioni riguardanti le modalità di erogazione dei sussidi 2021 è possibile aprire una segnalazione in Help desk (mediante il seguente link <https://siper.cnr.it/siper/app/pub/action/helpdesk>) oppure contattare, preferibilmente via mail, i seguenti colleghi:

Sig.ra Angela Minieri	angela.minieri@cnr.it	tel. 06 49933331;
Sig. Luca Ferri	luca.ferri@cnr.it	tel. 06 49933020;
Sig.ra Paola Ridolfi	paola.ridolfi@cnr.it	tel. 06 49933015.

Unità Formazione e Welfare

Il Responsabile

AM